

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO LUDI ATELLANI.

TRA

- il COMUNE DI SANT'ARPINO, rappresentato da, Responsabile Codice Fiscale del E.....

addì del mese di, presso la sede municipale del Comune di Sant'Arpino

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune di Sant'Arpino affida che nel proseguo del presente atto sarà denominata Ente Gestore, la gestione del campo Sportivo Comunale denominato Ludi Atellano.

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in gestione temporanea e manutenzione dell'impianto, di proprietà del Comune come individuati nell'art.2, garantendo: la promozione dello sport quale momento di formazione morale e fisica dei giovani il mantenimento igienico sanitario degli ambienti, la manutenzione degli spazi esterni, l'accesso agli utenti - atleti ed al pubblico agli impianti e più specificatamente secondo le direttive ed i metodi della presente convenzione.

Art. 2 – IMPIANTO OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- n. 1 campo sportivo

2.2 L'impianto verrà preso in consegna nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio della convenzione, ivi compresi tutti gli accessori, i materiali ed attrezzature di proprietà del Comune in essi contenuti.

Art. 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

3.1 L'affidamento ha decorrenza dalla data della stipula del presente atto e durata , fino al 30 giugno 2023.

Le parti avranno facoltà di recedere dalla presente convenzione, dandone disdetta con lettera raccomandata A.R. con almeno tre mesi di preavviso.

Resta al Comune di Sant'Arpino la più ampia facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento, per sopraggiunti motivi di superiore interesse pubblico, discrezionalmente valutati senza che in ragione di ciò il concessionario possa accampare alcun diritto o pretesa nei confronti dell'Ente concedente.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 4 – CANONE

4.1 per il tipo di affidamento non è dovuto un canone annuo

Art. 5 – MODALITA' DI GESTIONE. ONERI E OBBLIGHI DEL GESTORE

5.1 L'Ente gestore ha l'obbligo di rispettare le norme contenute nella presente convenzione, quelle contenute nel regolamento generale degli impianti sportivi comunali e quelle contenute nel Capitolato di appalto".

Il concessionario dopo aver effettuato gli interventi di messa in sicurezza delle zone da utilizzare, degli impianti essenziali, il ripristino dei varchi di accesso e della recinzione e la messa in sicurezza delle piante esistenti nella zona parcheggio si assume l'impegno e l'obbligo di provvedere alla conduzione dell'impianto e mantenerlo in perfetto stato di conservazione e manutenzione e di garantire la piena funzionalità ed efficienza. In particolare è richiesta al concessionario la prestazione dei seguenti servizi:

- Pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e di frequenza pubblica, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed aree esterne di pertinenza dell'impianto.
- Vigilanza e custodia dell'area per assicurare l'integrità dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in essa esistenti.
- Manutenzione ordinaria che si rendono necessarie per mantenere in efficienza gli impianti e le strutture esistenti.
- Manutenzione ordinaria del verde e dell'area circostante.
- la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto.
- stipula di polizza assicurativa a copertura dei rischi, per responsabilità civile, per danni alle strutture anche derivanti da atti vandalici.

ART. 6 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE – GARANZIE

6.1 L'Ente Gestore risponde dei danni comunque da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero dell'impianto.

6.2 Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

6.3 L'Ente Gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

6.4 Si impegna inoltre al pagamento dei canoni di luce, acqua e gas così come disciplinato nell'atto di convenzione che sarà stipulata tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente Gestore.

6.5 Utilizzare l'impianto in orario tale da non arrecare fastidio alla pubblica e privata incolumità (è vietato l'utilizzo del campo nelle ore notturne – dopo le ore 24:00).

Art. 7 ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE

7.1 L'Amministrazione comunale si impegna ad effettuare gli interventi di straordinaria manutenzione che richiedano attrezzature particolari, non facilmente recuperabili dal gestore;

Art. 8 – USO DEGLI IMPIANTI

8.1 L'Ente Gestore si impegna ad utilizzare direttamente l'impianto sportivo, L'ente gestore potrà utilizzare per le proprie attività la struttura comunicando all'ente un calendario;

Dovrà essere garantito l'uso dell'impianto per le attività di iniziativa comunali.

8.3 Il Comune potrà chiedere l'uso dell'impianto, o frazione di esso, per attività sportive straordinarie o extra sportive. L'Ente Gestore ha l'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente.

Art. 9 – PAGAMENTO DELLE UTENZE

Il costo dei consumi di luce, acqua, gas, sono a carico dell'Ente gestore.

Art. 10 – CONTROLLO

10.1 Il Gestore è autorizzato dal Comune a:

- a) esercitare per proprio conto, il controllo su tutto quanto relativo all'utilizzo.
- b) Intervenire nei confronti degli inadempienti
- c) richiedere l'intervento della Forza Pubblica nei casi di grave e reiterata inadempienza
- d) esporre denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi di necessità

10.2 Il controllo operativo della gestione compete al Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna a verificare il rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti della presente convenzione di affidamento.

Art. 11 – RESPONSABILITA'

L'Ente Gestore si assume la responsabilità dei danni che possono essere arrecati alle strutture e si impegna a rimettere in opera quanto danneggiato.

Art. 12 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

12.1. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazioni del concedente.
- b) Cessione dell'affidamento;

12.2 L'affidamento viene revocato nei seguenti casi:

- 1) per rilevanti motivi di pubblico interesse
- 2) per gravi motivi di ordine pubblico
- 3) per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con le finalità contenute nella presente convenzione.

12.3 L'affidamento può essere risolto per inadempimenti a termine di legge, nei seguenti obblighi:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- d) grave compromissione dell'igiene;
- e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa
- f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o delle sue parti senza giustificato motivo concordato con l'Amministrazione comunale.

12.4 L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società.

Art. 13 – CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione della presente convenzione o parte di essa.

Art. 14 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti faranno riferimento alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di appalto di servizi, alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art. 15 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione ha valore di scrittura privata e sarà registrato solo in caso d'uso; in tale caso verrà fatto riferimento a quanto previsto dall'art. 39 del D.P.R. 26. 04.1989, n. 131.

L'ENTE GESTORE

IL COMUNE